

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 1952

(69ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

INDI

del Presidente MACRELLI

INDICE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale :

DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> Pag.	829
PRESIDENTE	830

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno » (N. 1977):

PRESIDENTE	830
MOMIGLIANO, <i>relatore</i>	830
PEZZINI	830
MONALDI	830
VENDITTI	830

(Discussione e approvazione)

« Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 2101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ANGELINI Cesare, <i>relatore</i>	830
--	-----

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bei Adele, Bitossi, Bo, Bosco Lucarelli, D'Aragona, Farina, Fiore, Grava, Labriola, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Sacco, Tambarin, Venditti e Vigiani.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Del Bo.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Fiore nell'ultima riunione, in merito cioè all'esistenza o meno di una disposizione del Ministero del lavoro che esenti gli istituti privati di insegnamento dalla corresponsione degli assegni familiari, debbo comunicare che, almeno in parte, le sue dichiarazioni erano esatte. Questo debbo dire per lealtà.

Debbo però anche comunicare che in data 21 gennaio 1952, quindi il giorno prima delle dichiarazioni del senatore Fiore, è stato emanato un decreto ministeriale che elimina tale sperequazione e risolve quindi il problema avanzato dal senatore Fiore.

Debbo anche aggiungere, per quanto riguarda l'impegno da me assunto di sottoporre

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

69ª RIUNIONE (7 febbraio 1952)

al Ministro la proposta di pubblicare un opuscolo che raccolga la complessa materia degli assegni familiari, che il Ministro ha aderito a questa proposta e l'opuscolo è in corso di elaborazione. Si tratta però di un lavoro piuttosto lungo e dovrà trascorrere del tempo prima che l'opuscolo possa venire pubblicato.

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle comunicazioni fattemi.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Boccassi e Palumbo Giuseppina: « Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno » (N. 1977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno ».

Come i colleghi ricordano il disegno di legge ha già avuto ampia discussione in seno alla Commissione e si era trovata qualche difficoltà nella formulazione di un testo definitivo che tenesse conto delle osservazioni avanzate nel corso della discussione. Fu dato incarico ad un Comitato composto dai colleghi Palumbo, proponente, Momigliano relatore e Monaldi di formulare il testo definitivo dell'articolo. Do pertanto la parola al collega Momigliano, relatore, perchè ci comunichi il testo concordato.

MOMIGLIANO, relatore. Sottopongo alla approvazione della Commissione il seguente testo dell'articolo unico: « A tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze di istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle feste infrasettimanali. Il personale che per ragioni inerenti all'esercizio deve tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni

dalla data della festa infrasettimanale non fruita. Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva ».

Presidenza del Presidente MACRELLI

PEZZINI. Non capisco cosa vogliano dire le parole « di massima ».

MONALDI. Si intende: in linea di principio.

VENDITTI. Propongo che le parole « di massima » vengano soppresse in quanto possono dar luogo ad equivoci nell'interpretazione.

MOMIGLIANO, relatore. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo di cui ha dato ora lettura il relatore, con la soppressione delle parole « di massima ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 2101) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do la parola al relatore, senatore Angelini.

ANGELINI CESARE, relatore. Con legge 28 dicembre 1950, n. 1023, fu concessa la gratifica natalizia nella misura di una mensilità di salario in denaro e indennità di carovita di cui al decreto-legge 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza prevista dalla legge in vigore, ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione

od altri usi compresi quelli di proprietà di cooperative a contributo statale.

I motivi che indussero all'approvazione di detta legge si fondano essenzialmente sul fatto dell'aumentato costo della vita e della impossibilità di poter stipulare un contratto collettivo di lavoro che preveda — anche per questi lavoratori — ciò che è già acquisito per quasi tutte le altre categorie sindacalmente organizzate.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si presenta, negli articoli 1, 2 e 3, conforme alla legge n. 1023. Infatti con l'articolo 1 si dispone la concessione della gratifica; con l'articolo 2 si regola la concessione stessa in dodicesimi per coloro il cui rapporto di lavoro è stato interrotto durante l'anno o per i quali l'assunzione è avvenuta nello stesso periodo; l'articolo 3 dispone la ripartizione dell'onere tra proprietari e conduttori.

Poichè questo disegno di legge viene al nostro esame nel 1952, si impone una modifica del secondo comma dell'articolo 1 che fissa la data di corresponsione della gratifica natalizia. Propongo perciò che il secondo comma dell'articolo 1 sia così formulato: «La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Invito gli onorevoli commissari ad approvare la proposta di legge nel testo pervenutoci dalla Camera salvo la modifica da me proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1951, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novem-

bre 1944, e di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Come la Commissione ha udito il senatore Angelini, relatore, propone di sostituire l'ultimo comma di questo articolo con il seguente:

«La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1951, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione della gratifica di cui al predetto articolo 1 è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, a rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.